

[Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale]

Allegato 1 - mecc. 201704329/016

Articolo 212 ter - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire all'attività di massaggio non terapeutico e non estetico.

1. Per l'esercizio dell'attività di massaggio non terapeutico e non estetico, esercitata in assenza di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", sono fissate le seguenti superfici minime, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, eccetera): metri quadri 14 per un solo posto di lavoro, metri quadri 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni lettino/futon. Per l'esercizio delle attività è altresì necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

2. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di massaggio non terapeutico e non estetico devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;
- b) superficie aeroilluminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (ai sensi del Decreto Legislativo sopra citato);
- c) i locali ad uso dell'esercizio ed accessori devono avere pavimenti continui, realizzati con materiali impermeabili che, in caso di pavimenti galleggianti, devono essere dotati di adeguata resistenza meccanica, sufficientemente lisci da poter essere agevolmente lavati e disinfettati; le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile non assorbente, fino a metri 1,80;
- d) i locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi;
- e) i singoli box dovranno essere opportunamente delimitati da manufatti, a condizione che vengano rispettati i parametri aeroilluminanti previsti dalla normativa.

3. I servizi igienici devono essere di norma interni ai locali, in numero e posizione adeguati alle esigenze di riservatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Qualora il locale sia inserito nel consolidato urbano e non sia possibile la realizzazione del servizio igienico interno ai locali, attestato da relazione asseverata a firma di professionista abilitato (nella quale vengano espressamente identificati gli elementi strutturali ostativi alla realizzazione), è ammesso l'uso di servizi igienici esterni al locale, ubicati nel cortile

condominiale o comunque facenti parte della stessa unità immobiliare con le seguenti prescrizioni:

- la possibilità di utilizzo del servizio igienico sia di uso esclusivo dell'attività dichiarato da attestazione dell'amministratore del condominio; da parte del titolare dovrà essere attestato l'impegno a mantenere idonee condizioni igieniche e di manutenzione dei locali;
- sia garantito l'utilizzo del servizio igienico da parte degli avventori diversamente abili, nel rispetto dei disposti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia edilizia, attestato da asseverazione di tecnico abilitato.

Per le attività esistenti all'entrata in vigore della presente norma i servizi igienici possono essere mantenuti nella situazione preesistente, salvo che non vengano effettuati interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria: in questo caso i servizi igienici dovranno adeguarsi a quanto disposto con il presente articolo.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antibagno ventilato con porta.

4. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, delle Norme CEI ed UNI.

5. Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'ASL competente per territorio ex articolo 65 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

6. I lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente articolo devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante per la raccolta dei rifiuti urbani.

8. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio.

9. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività devono essere forniti di lettini/futon di materiale lavabile.

11. Al titolare dell'attività e ai suoi collaboratori incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura, o monouso;
- e) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
- f) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, eccetera;
- g) a salvaguardia dei diritti degli utenti devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono, con la precisazione che vengono praticati unicamente massaggi per il benessere, non estetici e non terapeutici;
- h) il titolare deve predisporre accurate procedure scritte relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali e delle attrezzature. Dette procedure scritte dovranno essere tenute a disposizione degli organi di vigilanza.

12. Le acque reflue provenienti dalle attività debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale n. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

13. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

14. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada,

piazza o altro luogo pubblico. Quando siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati le vie d'accesso, le porte, le vie d'emergenza, le eventuali scale devono essere conformi a quanto stabilito nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Allegato IV. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere assicurata mediante l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Articolo 212 quater - Requisiti igienici per l'attività di massaggio non terapeutico o non estetico svolta nel domicilio dell'operatore.

1. Qualora le attività disciplinate dal precedente articolo siano svolte presso il domicilio dell'operatore, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia ed in particolare le prescrizioni costruttive e funzionali di cui al Titolo V del vigente Regolamento Edilizio n. 302, i locali riservati all'attività dovranno essere nettamente separati ed indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e dovranno essere dotati di servizi igienici propri ed accessibili esclusivamente dai locali utilizzati dall'attività che devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- il pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

2. I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale o di coperchio con apertura basculante e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Le disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 212 ter, commi 4, 6, 8, 9, 10 e 11 devono essere rispettate.